

Introduzione di chiarimenti all'articolo 10 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Strutturale relativamente alla disciplina delle aree sensibili di classe 1

L'intervento intende integrare il punto 10 dell'articolo 10 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale, laddove, in materia di disciplina delle aree sensibili di classe 1 (aree a vulnerabilità elevata), l'uso della generica definizione di "scavi profondi" può, nella prassi, dare luogo, o richiedere, interpretazioni da parte dell'ufficio.

La norma, nella sua forma attuale, recepisce integralmente il testo del PTC della Provincia di Siena.

L'integrazione dovrebbe specificare con più esattezza cosa si intenda per "scavi profondi" e prevedere accorgimenti tecnici particolari a tutela della falda idrica da mettere in atto nell'attività edilizia.

Si riporta il punto 10 dell'articolo 10 delle Norme tecniche d'attuazione come adottato

(....)

Tutela degli acquiferi (a stralcio PTC e carta vulnerabilità acquiferi del P.S)

Disciplina delle aree sensibili di classe 1

(....)

10) In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, si prevedono tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di pali o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. Tali accorgimenti costruttivi vanno applicati a tutte le tipologie edilizie, comprese quelle approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo-Ambientale.

e con le integrazioni proposte in rosso:

10) In tali zone, oltre alla adozione di misure tese ad evitare l'infiltrazione di sostanze inquinanti, si prevedono tipologie edilizie che non richiedano la realizzazione di pali o di scavi profondi che creino vie preferenziali di infiltrazione dal suolo alle falde sottostanti. Tali accorgimenti costruttivi vanno applicati a tutte le tipologie edilizie, comprese quelle approvate sulla base dei Programmi di Miglioramento Agricolo-Ambientale.

Sono ammissibili volumi interrati a patto che le aree in oggetto mostrino le seguenti condizioni:

1) Area compresa nei centri urbani

2) Scavo max 3 metri compreso la fondazione ed il magrone, ad eccezione di aree potenzialmente inquinanti e sottoponibili ad operazioni di bonifica da inquinamento di esclusiva natura chimica. Nei suddetti casi lo scavo sarà determinato dall'effettivo spessore del materiale inquinato, previo successivo ripristino dello stesso fino alla quota massima di scavo sopraindicata, con apposizione di materiale inerte di cava ad elevata capacità drenante sul volume di scavo eccedente

3) Che almeno il 50% in altezza dello scavo sia eseguito su terreni sciolti non lapidei (Es. riporti, terre rosse etc.), in quanto non attinenti alla circolazione idrica sottostante

4) Che immediatamente prima del getto di cls, venga impermeabilizzata la base scavo e la parte di scavo in parete dove affiora il materiale lapideo con tecniche e materiali adeguati (Es. teloni in pvc, geotessuti etc...)

*5) Che la distanza tra la base dello scavo e la falda sia NON inferiore a 8 metri mediante misure di livello in foro della stessa. Tale distanza di sicurezza è pari a circa 1,5 volte quella prevista dall'Amm. Provinciale per la cementazione e la salvaguardia dei pozzi
Casi diversi saranno regolamentati nel R.U.”*